

**VISITE FISCALI:
cosa cambia con il D.P.C.M. n. 206/2017**

Il D.P.C.M. n. 206/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29.12.2017, ha introdotto importanti novità con riferimento allo svolgimento delle visite fiscali e all'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché con riferimento all'individuazione delle fasce orarie di reperibilità dei dipendenti pubblici.

Permane il c.d. "doppio binario" fra settore pubblico e settore privato, ma si assiste tuttavia alla modifica delle regole dei controlli sulle malattie dei pubblici dipendenti, come previsto dalla riforma della P.A.

La prima novità è contenuta nell'art. 2 del Decreto, rubricato "Svolgimento delle visite fiscali", là dove si prevede che il lavoratore possa essere sottoposto a visita fiscale più volte nel corso del periodo di prognosi indicato dal certificato medico: in particolare, si legge che le visite potranno essere effettuate con cadenza "*sistematica e ripetitiva*".

Altra novità, sempre introdotta dall'art. 2 sopra citato, riguarda le assenze c.d. "strategiche" dal lavoro, a ridosso di vacanze o ponti. Il Decreto prevede infatti che i lavoratori pubblici potranno essere sottoposti a visite fiscali "*anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale*".

Quanto invece alle fasce orarie di reperibilità, permane una netta differenza fra settore pubblico e settore privato: l'art. 3 del Decreto prevede infatti che gli orari di reperibilità per i dipendenti pubblici siano dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18; sette ore, dunque, contro le sole quattro previste per i lavoratori privati (10-12 / 17-19).

Da ultimo, una novità in linea con il settore privato è quella contenuta all'art. 4 relativo alle "Esclusioni dall'obbligo di reperibilità".

I dipendenti pubblici saranno infatti esonerati dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità sopra indicate qualora l'assenza sia riconducibile a:

- a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- b) cause di servizio riconosciute che però abbiano dato luogo a menomazioni gravi;
- c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Dal primo settembre 2017 è inoltre attivo il Polo unico per le visite mediche di controllo che accentra nell'Inps la competenza esclusiva a svolgere visite fiscali, sia su richiesta di datori pubblici e privati, sia d'ufficio.

Padova, 19 gennaio 2018